

fidinam & Partners

Consulenza fiscale, legale e societaria

NEWS

In questo numero:

La nuova convenzione
Svizzera-Hong Kong

Avviso 2011-34: Ulteriori disposizioni
sul "Foreign Act Tax Compliance Account"
(FATCA): Provvedimenti

Cipro: Misure anticrisi
Modifiche alla Legge fiscale

Il progetto di modifica
dell'imposizione globale

Fidinam parte dell'Economic Forum
Ticino – Russia



Innovazione, flessibilità e competenza

LA NUOVA CONVENZIONE SVIZZERA-HONG KONG

Il summit del G20 di Londra dell'aprile 2009 e la successiva pressione esercitata dall'OCSE in ambito della trasparenza fiscale e della collaborazione internazionale per lottare contro l'utilizzo abusivo delle convenzioni e l'evasione *cross-border* hanno fatto sì che anche giurisdizioni come Hong Kong, fino a quel momento molto restie a sottoscrivere convenzioni internazionali atte a evitare la doppia imposizione (CDI), hanno iniziato un percorso di ampliamento della rete convenzionale recependo i nuovi standard internazionali. Hong Kong è passata quindi da 5 CDI firmate nel periodo 2003-2008 a 16 nuove CDI sottoscritte tra l'aprile 2010 e il giugno 2011.

Se da una parte l'ampliamento della rete con-

venzionale viene normalmente bene accettata dalla comunità degli imprenditori e dei consulenti fiscali, una serie di problemi pratici stanno per contro emergendo nell'applicazione delle stesse convenzioni. In particolare si pensi ai seguenti aspetti:

1. l'interazione tra il principio di territorialità definito nella normativa fiscale di Hong Kong ed i dettami sulla tassazione del *business profit* in ambito convenzionale;
2. l'implementazione delle normative locali anti-abuso nel contesto convenzionale;
3. le incertezze nell'applicazione delle LOBs (*limitation of benefit*) in ambito convenzionale.

Nel presente articolo ci soffermiamo unicamente su quest'ultimo aspetto, in particolare con riferimento alla convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2010 tra la Confederazione Svizzera ed Hong Kong. Anzitutto gio-

va ricordare che la nuova convenzione è stata sottoscritta, ma non è ancora entrata in vigore, dovendo superare ancora l'iter di approvazione parlamentare in Svizzera. In generale, Hong Kong ha introdotto due principali LOBs nelle convenzioni sottoscritte, ovvero quella dell'identificazione del beneficiario economico (*beneficial owner, BO*) per quanto riguarda il reddito passivo, nonché una *anti-treaty shopping rule* basata sulla preponderanza dello scopo, in particolare per colpire specifici accordi *back-to-back*.

Purtroppo però la definizione di beneficiario economico legata al *passive income* non è stata inclusa nella convenzione stessa. Questo aspetto non potrà che non complicare la corretta implementazione del disposto convenzionale, in quanto saremo in difetto di una definizione univoca di BO.

A poco aiuterà la nuova bozza di discussione emanata dall'OCSE nell'aprile del 2011 in merito alla definizione di BO, in quanto per il momento ancora troppo vaga.

Per quanto riguarda gli accordi *back-to-back*, la nuova convenzione Svizzera-Hong Kong prevede all'art. 10, cpv. 8 l'esclusione dal beneficio convenzionale nel caso in cui:

1. una società di Hong Kong che dovesse ricevere del reddito passivo dalla Svizzera e che dovesse distribuire, direttamente o indirettamente, tutto o sostanzialmente tutto il reddito percepito in ogni momento e sotto qualsiasi forma ad un'altra persona non residente in nessuna delle due giurisdizioni e che qualora quest'ultima se avesse ricevuto direttamente dalla Svizzera lo stesso reddito non avrebbe potuto beneficiare dello stesso beneficio convenzionale rispetto a quello disponibile nella predetta CDI, e che
2. l'obiettivo primario di detta struttura sia quello di beneficiare dell'accordo in questione.

Poniamo l'esempio di una società (TOPCO) ubicata nella giurisdizione A che controlla HK CO, la quale a sua volta controlla CH CO. L'aliquota netta convenzionale per i dividendi distribuiti tra Svizzera e il paese A corrisponde al 10%, mentre quella tra Svizzera ed Hong Kong ammonta a 0%, in virtù dell'applicazione convenzionale. In base alla norma anti abuso prevista nella nuova CDI, alla HK CO potrebbe essere negato il beneficio convenzionale nel caso in cui quest'ultima dovesse distribuire tutti o *sostanzialmente tutti* i dividendi percepiti dalla partecipata Svizzera e questo in ogni momento e sotto qualsiasi forma.

Sarà pertanto fondamentale capire come le condizioni *sostanzialmente tutti e in ogni momento e sotto qualsiasi forma* verranno definiti nella prassi dalle due autorità fiscali. Solo allora sarà possibile tracciare un bilancio in merito all'effettivo beneficio ricercato dai contribuenti nell'estensione del network convenzionale di Hong Kong e della Svizzera.

Christian Ballabio
Esperto fiscale diplomato fed.,
Managing Partner di Fidinam & Partners SA

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
christian.ballabio@fidinam.ch

AVVISO 2011-34: ULTERIORI DISPOSIZIONI SUL "FOREIGN ACT TAX COMPLIANCE ACCOUNT" (FATCA): PROVVEDIMENTI

In base alla normativa FATCA, tutte le attività finanziarie detenute da soggetti fiscalmente residenti negli Stati Uniti, al di fuori degli Stati Uniti, dovranno essere comunicate all'IRS. La norma contempla l'obbligatorietà per gli intermediari finanziari esteri di comunicare all'amministrazione fiscale i nominativi dei soggetti fiscali USA titolari, direttamente o indirettamente per il tramite di società estere, di relazioni bancarie detenute all'estero, pena un'imposta alla fonte del 30% su ogni tipo di pagamento proveniente dagli Stati Uniti.

Solo gli istituti finanziari stranieri che parteciperanno all'accordo (PFFI), conformandosi alle disposizioni previste dal FATCA, inclusa l'identificazione degli investitori USA, non saranno soggetti all'imposta alla fonte.

Chi invece, decidesse di non partecipare all'accordo, sarebbe considerato come un "Non Partecipante FFI" (NPFFI) e assoggettato all'imposta alla fonte del 30% su tutti i pagamenti di origine USA (ad es. nel caso di vendita di titoli USA, distribuzione di dividendi, pagamento di interessi).

L'IRS ha fornito nuove disposizioni con la comunicazione 2011-34, ad integrazione della precedente comunicazione 2010-60.

Le nuove disposizioni forniscono ulteriori indicazioni propedeutiche all'implementazione del FATCA:

- procedure da seguire da parte degli intermediari finanziari FFI per l'identificazione dei conti, tra i conti preesistenti, intestati a cittadini americani;
- definizione del termine "pagamenti triangolari", cosiddetti *pass through payments* e l'obbligo per gli intermediari finanziari FFI di trattenere l'imposta alla fonte del 30% su detti pagamenti;
- categorie di intermediari finanziari FFI che saranno ritenute conformi ai requisiti previsti dal FATCA;
- obbligo degli intermediari finanziari FFI di identificazione e segnalazione degli investitori USA;
- regolamentazione dei *Qualified Intermediaries (QI)*, *Withholding Foreign Partnership* o *Withholding Foreign Trust*, in base alla normativa relativa ai QI;
- applicazione del regime degli intermediari finanziari FFI ai cosiddetti *expanded affiliate groups* (gruppi affiliati);
- data effettiva di entrata in vigore degli accordi di FFI.

Il 14 luglio 2011 l'IRS, con la comunicazione 2011-53, ha definito un programma operativo per gli intermediari finanziari FFI e per i sostituti d'imposta americani che intendono implementare e conformarsi alle disposizioni previste dal FATCA.

In base alla comunicazione 2011-53, l'intermediario finanziario FFI che intende garantirsi tale qualifica e non rischiare di vedersi applicata l'imposta alla fonte del 30% a partire dal 1. gennaio 2014, deve sottoscrivere un accordo con l'IRS entro il 30 giugno 2013.

In base all'accordo un intermediario finanziario FFI sarà obbligato a:

- procedere all'identificazione di ciascun correntista rispettando le procedure di due diligence;
- inviare un report annuale riepilogativo dei dati dei clienti americani o delle strutture estere detenute da cittadini americani;
- trattenere e versare all'IRS il 30% su tutti i pagamenti soggetti a ritenuta (redditi di origine USA), effettuati nei confronti di (i) intermediari finanziari "Non Partecipante FFI" (NPFFI), (ii) investitori che rifiutano di fornire la documentazione necessaria per dimostrare la cittadinanza/residenza americana, (iii) strutture estere che rifiutano di fornire la documentazione necessaria per dimostrare la cittadinanza/residenza americana del beneficiario economico.

L'imposta alla fonte sui pagamenti di dividendi e interessi di origine USA, pagati a intermediari finanziari NPFFI, sarà applicata a partire dal 1. gennaio 2014, mentre dal 1. gennaio 2015 l'imposta sarà estesa a tutti i pagamenti assoggettabili a ritenuta e quindi anche ai redditi derivanti dalla vendita di titoli USA.

Inoltre, gli obblighi di due diligence relativi all'identificazione dei nuovi e preesistenti conti di clienti americani (tra cui alcuni conti definiti ad alto rischio, quali i conti con un saldo pari o superiore a USD 500,000.00) decorreranno già a partire dal 2013. Gli obblighi di segnalazione decorreranno a partire dal 2014.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
monica.parcero@fidinam.ch

CIPRO: MISURE ANTICRISI MODIFICHE ALLA LEGGE FISCALE

Il 26 agosto 2011 il Parlamento cipriota ha approvato diverse modifiche legislative presentate dal Governo in un primo pacchetto di misure di austerità necessarie per combatte-

re gli effetti della crisi finanziaria. Questi provvedimenti si sono resi necessari in seguito ad un grave incidente avvenuto l'11 luglio in una base militare che ha comportato la distruzione del principale impianto elettrico dell'isola. È importante evidenziare che queste leggi non sono ancora state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica e quindi non sono ancora considerate come ufficiali ed entrate in vigore.

Imposta societaria

Un'imposta annua di EUR 350 sarà applicata ad ogni società cipriota. Tale imposta sarà pagata al Registro delle società ed avrà un tetto massimo di EUR 20'000 per le società appartenenti ad uno stesso Gruppo, così come definito dal diritto societario. Questa imposta non si applica alle società che non svolgono alcuna attività ed alle società che non detengono alcun attivo.

La summenzionata imposta dovrà essere pagata per l'anno in corso entro il 31 dicembre 2011 ed entro il 30 giugno per ogni esercizio successivo. Il ritardato pagamento dell'imposta comporterà le seguenti penalità:

- il 10% dell'importo dovuto sino a 2 mesi di ritardo;
- il 30% dell'importo dovuto per un ritardo compreso tra i 2 e i 5 mesi;
- nel caso in cui la tassa non sarà pagata entro 5 mesi la società sarà cancellata dal Registro di commercio. Essa quindi continuerà ad esistere, ma non potrà registrare alcun atto societario né richiedere alcun certificato.

La Special Contribution for the Defence ("SCD")

Il Parlamento cipriota ha approvato alcune modifiche relative all'aliquota della *Special Contribution for the Defence* ("SCD"), mentre la base di calcolo rimane invariata. In particolare:

- L'aliquota della "SCD" sugli utili derivanti da interessi aumenterà dal 10% al 15%. Tale incremento sarà applicato a tutti gli interessi, effettivi o nozionali, che saranno capitalizzati e/o matureranno a partire dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

A questo proposito si ricorda che gli interessi derivanti o strettamente connessi allo svolgimento di un'ordinaria attività imprenditoriale (i cosiddetti "interessi attivi") sono esenti dalla "SDC" e sono soggetti unicamente all'imposta societaria con aliquota pari al 10%. A titolo di esempio si considerano "interessi attivi" quelli guadagnati dalle banche, società di leasing, società finanziarie ed altre organizzazioni di natura simile.

Le due tipologie più importanti d'interessi considerati come strettamente connessi allo svolgimento di un'ordinaria attività imprenditoriale, e quindi non soggetti a "SDC", sono:

- gli interessi derivanti da conti correnti bancari;
- gli interessi (inclusi quelli figurativi) ricevuti da una società considerata come il veicolo finanziario del suo gruppo.

Gli interessi che invece sono considerati come "passivi" e quindi soggetti a "SDC" sono:

- gli interessi su conti depositi bancari;
- gli interessi su finanziamenti concessi a terzi;
- gli interessi figurativi calcolati ai fini fiscali sui finanziamenti concessi da una società cipriota ai suoi azionisti e/o amministratori nel caso in cui essi siano persone fisiche.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
fabrizio.ghidini@fidinam.ch

IL PROGETTO DI MODIFICA DELL'IMPOSIZIONE GLOBALE

Lo scorso 30 giugno il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il progetto di legge che propone la modifica dell'attuale sistema dell'imposizione globale.

Se approvata, la modifica aumenterebbe la base di calcolo minima presa in considerazione per determinare l'imposta dovuta e introdurrebbe l'obbligo per i Cantoni d'includere l'imposta sulla sostanza nell'imposta globale.

Il sistema attualmente in vigore

L'imposizione secondo il dispendio è disciplinata all'art. 14 LIFD, norma che prevede un regime fiscale speciale per le persone fisiche che, senza esercitare un'attività lucrativa in Svizzera, acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni.

Grazie a questo sistema, gli stranieri che decidono di trasferirsi in Svizzera senza venirvi a lavorare possono decidere di essere tassati in funzione del loro dispendio (così detti "globalisti") anziché secondo il regime ordinario. Ai cittadini svizzeri questa possibilità è concessa solo nell'anno fiscale di arrivo in Svizzera.

Il vantaggio dell'imposizione globale consiste nel fatto che l'imposta è calcolata sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e dei suoi familiari (così detto "dispendio"), invece che sul reddito effettivamente conseguito. Questo spiega l'interesse nella scelta di questo sistema di tassazione per piloti di formula uno e non solo.

Secondo l'attuale normativa il dispendio non può comunque essere inferiore ad un determinato limite fissato in misura differente da ogni Cantone e comunque dal quintuplo del canone di locazione o del valore locativo dell'immobile in cui vive il globalista.

Inoltre, la legge prevede che l'imposta così determinata non possa essere inferiore all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull'insieme degli elementi lordi previsti all'art. 14 cpv. 3 LIFD (così detto "calcolo di controllo"), ovvero principalmente redditi di fonte svizzera e di fonte estera per i quali viene chiesto il beneficio di una convenzione contro le doppie imposizioni.

La nuova regolamentazione proposta

Secondo il nuovo disegno di legge, l'art. 14 LIFD subisce tre cambiamenti importanti: in primo luogo viene limitato il campo d'applicazione dell'imposta globale, della quale possono beneficiarne esclusivamente i cittadini stranieri.

Una seconda modifica concerne la regolamentazione che riguarda i coniugi. Nella legislazione in vigore, anche nel caso in cui uno solo dei coniugi sia in possesso della nazionalità svizzera, entrambi possano ottenere l'imposizione secondo il dispendio. Questo non sarà più possibile se il progetto del Consiglio federale entrerà in vigore. Infatti, sarà necessario che nessuno dei coniugi possieda la cittadinanza svizzera.

La terza importante modifica riguarda la fissazione della base per il calcolo dell'imposta. Nel nuovo progetto viene introdotto il termine "dispendio universale". Esso comprende i dispendi annuali effettuati, durante il periodo di calcolo, in Svizzera e all'estero dal contribuente e le persone a suo carico. In questo modo viene anche tenuto conto del dispendio effettuato all'estero.

Sempre in riferimento alla base del calcolo, vengono aumentate alcune soglie minime che il dispendio universale deve superare per essere applicato al calcolo: in primis, deve essere superiore al settuplo della pigione o del valore locativo dell'abitazione in cui il contribuente ha un'economia domestica propria. Inoltre viene introdotta una nuova soglia minima pari a Fr. 400'000 (art. 14 cpv. 3 let. a P-LIFD).

Il nuovo progetto di legge prevede un periodo transitorio di 5 anni, durante il quale ai contribuenti che erano imposti secondo il dispendio prima dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione, verrà mantenuto il sistema anteriore (art. 205d P-LIFD). Questa disposizione transitoria sarà però solo applicabile ai cittadini stranieri.

I cantoni rimarranno liberi di fissare la soglia minima per la base utilizzata per il calcolo dell'imposta, ma avranno l'obbligo d'includere l'imposta sul patrimonio nell'imposta secondo il dispendio, ciò che in passato era facoltativo.

Valutazione

Confrontato ad altri sistemi offerti a livello internazionale per la pianificazione dell'imposizione delle persone fisiche, il sistema svizzero dell'imposizione globale in base al dispendio presenta sia dei vantaggi che degli inconvenienti.

La modifica proposta renderà molto più costosa la residenza in Svizzera per numerose persone e in diversi casi si renderà necessario valutare se non sia preferibile la tassazione ordinaria (previa eventuale riorganizzazione del proprio patrimonio) o addirittura lasciare il nostro Paese.

Auspicherebbero pertanto che venisse mantenuto lo status quo.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
peter.jaeggi@fidinam.ch

FIDINAM PARTE DELL'ECONOMIC FORUM TICINO – RUSSIA

Negli scorsi mesi ha avuto sviluppo il progetto "Russia 2011", che intende dare continuità alla presentazione istituzionale dell'economia ticinese a Mosca del settembre 2010, in modo da rispondere alle richieste di collaborazione in seguito giunte dai vari soggetti russi (istituzioni ed aziende), ed alle aspettative createsi tra le aziende ticinesi. Tale progetto, portato avanti dalla Cc-Ti del Canton Ticino, AITI e **Fidinam**, con il sostegno del Canton Ticino, intende promuovere l'economia ticinese e l'attività delle sue imprese in Russia, favorire l'insediamento di nuove imprese russe nel Canton Ticino, fornendo tutte le competenze tecniche necessarie per agevolare e supportare l'iniziativa imprenditoriale. Dopo la fase iniziale organizzativa e preparatoria, fanno seguito le prime iniziative sul territorio, con lo spirito di offrire con stabilità e professionalità una piattaforma multilaterale, chiamata "ECONOMIC FORUM TICINO – RUSSIA", per tutti coloro che intendono investire dal Ticino in Russia o dalla Russia in Ticino. Il gruppo **Fidinam**, attraverso il Desk Russo diretto dall'avvocato Marco Compagnino, prosegue pertanto



con la sua strategia di penetrazione ed espansione sul mercato russo, incrementando la propria azione e la portata delle iniziative che lo vedono protagonista. Ciò anche attraverso il sostegno alle attività istituzionali dell'OSEC in Russia per la promozione economica della Svizzera quale business location (come testimoniano la partecipazione al recente evento a Mosca del 23 giugno scorso, a Nizhny Novgorod del 22 settembre ed i prossimi che si terranno in ottobre a Novosibirsk e in novembre a Mosca).

Per maggiori informazioni:
Contacts of the Russian Desk
in Lugano:
Mr. Marco Compagnino
Associate Partner
Tel.: +41 (0)91 973 14 19
Fax: +41 (0)91 973 13 65
E-mail: marco.compagnino@fidinam.ch

Ogni sforzo è stato fatto per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Tuttavia consigliamo di indirizzarsi a consulenti di fiducia per l'esame relativo ad ogni caso concreto.

Le informazioni contenute non sono in alcun modo vincolanti e decliniamo pertanto ogni responsabilità.

Fidinam & Partners SA

Via Maggio 1
CP 6009
CH – 6901 Lugano
Tel. +41 91 973 17 31
Fax +41 91 973 13 65
www.fidinam.ch
fidinamnews@fidinam.ch

Lugano, Bellinzona, Genève,
Mendrisio, Zug, Zürich
Amsterdam, Barcellona, London,
Luxemburg, Milano, Madrid, Monte Carlo,
Hong Kong, Sydney